

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria
(del 28 maggio 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La legge federale sull'agricoltura prevede al suo titolo terzo, capo primo, la concessione di sussidi per incoraggiare l'impianto di aziende e di campi modello, come pure l'acquisto e la utilizzazione, in forma collettiva pubblica o privata, di macchine e di installazioni agricole, e gli articoli 16 e 17 della ordinanza federale di applicazione del 21 dicembre 1953, stabiliscono le modalità per la corresponsione dei sussidi medesimi.

In sede cantonale rimangono in vigore: il decreto legislativo 19 febbraio 1945 concernente il sussidiamento di macchine agricole per i trattamenti consortili degli alberi da frutto; e il decreto esecutivo 15 gennaio 1954 derivato dalla legge cantonale 3 dicembre 1894 sul promovimento dell'agricoltura e concernente il sussidiamento degli impianti di irrorazione della vite.

Con il disegno di decreto legislativo che vi sottoponiamo vorremmo regolare tutta la materia della meccanizzazione agraria basandoci appunto sulla legge e sulla ordinanza federali e sulla legislazione cantonale esistente. Si tratta più che altro di un'opera di coordinazione.

La sola innovazione che vi proponiamo è quella contenuta all'art. 1, pag. 2 secondo la quale si autorizza il Consiglio di Stato a sussidiare, nei limiti della legge, anche gli acquisti di macchine a scopo di sperimentazioni agrarie da parte di enti pubblici o di comunità, e ciò in connessione con l'impianto di aziende e di campi modello che la legge federale vuole incoraggiare. Occorre che anche la nostra agricoltura sia dotata di mezzi meccanici là dove la possibilità e la convenienza economica esistono e che le coraggiose iniziative in questo campo siano aidate dallo Stato se vogliamo migliorare tecnicamente le colture e ottenere prodotti con minor costo.

L'articolo 1 delimita quindi il campo di applicazione (zone di montagna e zone di pianura) ed elenca le macchine il cui acquisto può essere sussidiato dallo Stato.

All'articolo 2 sono indicate le norme per il sussidiamento. Abbiamo visto che la legge federale consente l'assegnazione di sussidi, nelle sole zone di montagna, a favore dei Comuni, dei Patriziati e delle comunità (le quali devono comprendere almeno due proprietari di aziende agricole qualora si tratti di impianti di trazione funicolare, di aratri o di falciatori a motore, e almeno cinque membri qualora si tratti di altre macchine). Noi riteniamo che si debba seguire lo stesso criterio per i sussidi cantonali nelle zone del piano. Vorremmo fare eccezione solo per gli impianti e le attrezzature per la irrorazione della vite, ammettendo al sussidio anche i privati singoli. L'esperienza ci dimostra infatti che generalmente codesti impianti non possono essere eseguiti da Consorzi o da collettività di coltivatori per la mancanza di quelle possibilità pratiche (captazione in comune di acque, costruzione di bacini di miscelazione, ecc.) che consentano di raggiungere il migliore risultato con la minore spesa.

L'articolo 3 fissa il limite massimo dei sussidi. Per le zone di montagna proponiamo che i sussidi cantonali siano pari a quelli federali. Per l'acquisto di macchine destinate a trattamenti consortili degli alberi da frutto proponiamo invece, tanto per le zone di montagna quanto per le zone del piano, il mantenimento del sussidio attualmente corrisposto dal Cantone, ossia il 50 %;

e per gli impianti e le attrezzature di irrorazione della vite manteniamo pure il sussidio cantonale del 20 %.

All'articolo 4 si prevede che nell'assegnazione dei sussidi sarà tenuto adeguatamente conto della situazione finanziaria dei Comuni, dei Patriziati e dei membri delle comunità. E' un concetto questo che vediamo per la prima volta nella legislazione federale e che la nostra legislazione cantonale già conosce. Noi proponiamo di aggiungere che nella concessione dei sussidi a privati si tenga conto anche della loro professione principale. E' chi vive prevalentemente del lavoro della terra che, a parere nostro, deve avere il maggior aiuto possibile da parte dello Stato.

Gli altri articoli del disegno di decreto ripetono le norme usuali di procedura e quelle concernenti l'obbligo della restituzione parziale o totale dei sussidi quando le condizioni poste dalla legge non fossero rispettate.

Avvertiamo che il presente decreto legislativo farà parte, con quelli approvati e gli altri che seguiranno alle rispettive ordinanze federali, della legge cantonale di applicazione di quella federale sulla agricoltura. E formeranno insieme, testo unico. E' ovvio che non possiamo presentare una legge generale di applicazione prima della entrata in vigore di tutte le ordinanze federali sui diversi capitoli della legge fondamentale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto l'art. 41 della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951, nonché gli articoli 16 e 17 dell'ordinanza generale di applicazione del 21 dicembre 1953; visto il messaggio 28 maggio 1954 n. 492 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Lo Stato incoraggia la meccanizzazione agraria sussidiando l'acquisto:

a) *nelle zone di montagna:*

di impianti di trazione funicolare (argani, motori, funi),
di aratri,
di pompe per il colaticcio e tubi per lo spandimento,
di seminatrici,
di impianti ed apparecchi per la lotta antiparassitaria,
di polverizzatori per le patate,
di falciatrici a motore e trebbiatrici,
di impianti di essiccazione per l'approvvigionamento diretto con prodotti agricoli;

b) *nelle zone di pianura:*

di macchine per i trattamenti consortili degli alberi da frutto,
di impianti ed attrezzature per l'irrorazione della vite.

§ 1. Le zone di montagna sono quelle delimitate dal catasto della produzione agricola.

§ 2. Il Consiglio di Stato è autorizzato a sussidiare, nel quadro della presente legge, gli acquisti di altre macchine agricole da utilizzare a scopo di sperimentazioni agrarie. Tali acquisti devono però essere effettuati da Enti pubblici o da comunità.

Art. 2. — Il sussidio nelle zone di montagna è concesso esclusivamente se l'acquisto è effettuato da un Comune, da un Patriziato, o da una comunità. Quest'ultima deve comprendere almeno due proprietari di aziende agricole, qualora si tratti di impianti di trazione funicolare, di aratri o di falciatrici a motore, e almeno cinque membri qualora si tratti di altre macchine agricole.

Nelle zone di pianura le macchine per i trattamenti degli alberi da frutto sono sussidiate se acquistate da un Consorzio di macchine agricole riconosciuto dal Dipartimento dell'agricoltura, da un Comune o da un Patriziato; gli impianti e le attrezzature per l'irrorazione della vite sono sussidiati anche se acquistati da singoli viticoltori.

Art. 3. — Il sussidio massimo, compreso il sussidio federale, è così stabilito:

a) il 20 % del prezzo effettivo netto per le falciatrici a motore,

b) il 40 % per altre macchine agricole,

c) il 50 % per le macchine destinate ai trattamenti consortili degli alberi da frutto, sia nelle zone di montagna, sia nelle zone di pianura,

d) il 20 % per gli impianti e le attrezzature per l'irrorazione della vite.

Per gli acquisti di altre macchine agricole (art. 1 § 2) il sussidio massimo è del 50 %.

Art. 4. — Nella assegnazione dei sussidi sarà tenuto adeguatamente conto della situazione finanziaria dei Comuni, dei Patriziati e dei membri delle comunità.

Per i privati, anche della loro professione principale.

Art. 5. — Le domande di sussidio (stese su carta bollata da un franco) vanno inoltrate al Dipartimento dell'agricoltura, entro i termini fissati dai regolamenti di applicazione del presente decreto.

L'acquisto non può essere fatto prima dell'assegnazione definitiva del sussidio.

Art. 6. — I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. In caso di inadempienza degli obblighi emanati in applicazione del presente decreto, i beneficiari possono essere tenuti a restituire i sussidi, interamente o parzialmente.

Art. 7. — Restano riservate le altre disposizioni dell'Ordinanza generale sull'agricoltura, del 21 dicembre 1953.

Art. 8. — Il credito per il sussidiamento della meccanizzazione agraria sarà iscritto annualmente al bilancio del Dipartimento dell'agricoltura. Il Consiglio di Stato è incaricato di promulgare i regolamenti di esecuzione.

Art. 9. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed abroga il decreto legislativo 19 febbraio 1945 concernente il sussidiamento dell'acquisto di macchine agricole per i trattamenti consortili degli alberi da frutto, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
